

STATUTO dell'Associazione "Accademia del Maggio Musicale Fiorentino"

– DISPOSIZIONI GENERALI –

Art. 1 – Denominazione

È costituita l'Associazione "**Accademia del Maggio Musicale Fiorentino**", in seguito denominata Associazione.

L'Associazione non ha finalità di lucro e gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione stessa.

L'Associazione è retta dalle disposizioni contenute nell'Atto Costitutivo, nel presente Statuto e nel Regolamento Interno che eventualmente potrà essere emanato con deliberazione dell'Assemblea ordinaria.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Firenze, Piazzale Vittorio Gui n. 1; potranno peraltro essere istituiti o soppressi anche altrove uffici, sedi operative, filiali, rappresentanze. L'eventuale trasferimento della sede legale, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

Art. 3 – Scopi

Scopo dell'Associazione è quello di promuovere, organizzare, realizzare servizi per la formazione e l'orientamento finanziati con risorse pubbliche, anche comunitarie, e private, nei campi della musica, della lirica, della danza e in via più generale, in tutto il settore dell'arte rappresentata, nonché progetti di formazione professionale dei quadri artistici e tecnici e delle figure organizzative inerenti i predetti settori. L'Associazione in particolare intende svolgere le seguenti attività:

- a) attività di orientamento/inserimento lavorativo;
- b) attività di formazione;
- c) predisposizione, per conto proprio o in favore di terzi, di iniziative di animazione, incontri, seminari di aggiornamento professionale;
- d) erogazione di borse di studio da assegnare direttamente e/o indirettamente dall'Associazione.

Le suindicate attività saranno rivolte al personale occupato, ai giovani inoccupati e ai disoccupati, e in genere agli operatori del mondo artistico.

L'Associazione svolge la propria attività senza limiti territoriali.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione e/o partenariato con altri Enti, Società e Associazioni, manifestazioni culturali non rientranti nella normale attività dell'Associazione, quale a mero titolo esemplificativo l'organizzazione di pubblici spettacoli, purché tali manifestazioni

non siano in contrasto con lo scopo dell'Associazione, con il presente Statuto Associativo e con l'Atto Costitutivo, e purché sia stato acquisito il preventivo consenso del Socio Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

Art. 4 – Durata

L'Associazione ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata o sciolta con una delibera dell'Assemblea dei Soci in riunione straordinaria.

Art. 5 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti.

– SOCI –

Art. 6 – Soci

Sono suddivisi in tre categorie:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Ordinari;
- c) Soci Sostenitori.

Sono Soci Fondatori i soggetti sottoscrittori dell'Atto Costitutivo dell'Associazione, e precisamente:

- Fondazione "Teatro del Maggio Musicale Fiorentino";
- "CO.SE.FI. – Consorzio Servizi Formativi alle Imprese" di Confindustria Firenze.

L'importo della quota associativa annuale dei Soci Fondatori è definito dal Consiglio Direttivo entro il 30 (trenta) Settembre dell'anno precedente a quello di riferimento; esso non potrà essere valorizzabile con forniture di beni e/o servizi.

Sono Soci Ordinari i soggetti la cui richiesta di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo con delibera all'unanimità dei suoi componenti.

I Soci Ordinari sono tenuti:

- al versamento di un contributo di iscrizione una tantum pari a euro 15.000,00 (quindicimila euro e zero centesimi);
- al versamento della quota associativa annuale, il cui importo è definito dal Consiglio Direttivo entro il 30 (trenta) Settembre dell'anno precedente a quello di riferimento; tale importo non potrà comunque essere inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila euro e zero centesimi) annui.

Sono Soci Sostenitori le persone fisiche e/o giuridiche che contribuiscono al perseguimento degli scopi associativi tramite il conferimento di elargizioni liberali in misura non inferiore ad euro 1.000,00 (mille euro e zero centesimi) annui. La richiesta di ammissione deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo che delibererà

l'accoglimento della domanda all'unanimità dei suoi componenti.

I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno, sono obbligati al versamento della quota associativa anche per l'anno successivo.

Art. 7 – Diritti dei Soci

I Soci hanno diritto a:

- formulare progetti nell'ambito degli scopi dell'Associazione e proporli al Consiglio Direttivo; i progetti aventi contenuto artistico dovranno avere il preventivo consenso della Fondazione del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino;
- eleggere e poter essere eletti membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei conti, con le modalità ed entro i limiti stabiliti dal presente Statuto e del Regolamento Interno che sarà eventualmente approvato;
- partecipare all'Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione; avranno diritto di partecipare e votare in Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e, per quanto attiene ai Soci Ordinari, del contributo di iscrizione una tantum.

Art. 8 – Doveri dei Soci

Ciascun Socio è tenuto:

- a) al pagamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo entro il 31 (trentuno) Gennaio dell'esercizio di riferimento;
- b) al rispetto dello Statuto e del Regolamento Interno che eventualmente verrà deliberato dall'Assemblea in sede ordinaria;
- c) a osservare le delibere degli Organi associativi.

Ciascun Socio è tenuto, inoltre, a prestare la propria collaborazione secondo le proprie competenze, alla realizzazione di ogni progetto che l'Associazione andrà a realizzare, nella misura e nei modi che verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo al momento dell'approvazione del progetto medesimo, anche in conformità del Regolamento Interno dell'Associazione, se approvato.

Le somme versate per le quote associative e come contributo d'iscrizione non sono rimborsabili.

Art. 9 – Recesso del Socio

In caso di aumento della quota associativa annuale, ovvero di determinazione di ulteriori contributi a carico degli associati, questi hanno diritto di recesso, da esercitarsi perentoriamente:

- entro il 30 (trenta) ottobre successivo alla delibera di approvazione di aumento della quota annuale medesima, nella prima ipotesi;
- entro un mese dalla data di assunzione della delibera di approvazione dell'aggravio economico del Socio, nella seconda ipotesi.

Il recesso del Socio deve essere esercitato a mezzo di comunicazione scritta con

raccomandata A.R. al Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde per:

- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- esercizio del diritto di recesso;
- decesso (se persona fisica), estinzione o scioglimento dell'Ente;
- esclusione;
- fallimento o messa in stato di liquidazione.

Art. 11 – Esclusione del Socio

L'Assemblea Ordinaria ha la facoltà di procedere, anche su proposta del Consiglio Direttivo all'esclusione di ogni associato per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali Regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi;
- mancata prestazione della propria attività in relazione ai progetti approvati dal Consiglio Direttivo e in conformità del Regolamento Interno, se approvato;
- mancato versamento della quota associativa annuale entro la data stabilita all'art. 8 lett. a).

– PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI –

Art. 12 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) dal fondo di riserva;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali versate da tutti i Soci e dal contributo iniziale una tantum che verrà versato dai nuovi soci a norma dell'art. 6 del presente Statuto;
- b) dai finanziamenti pubblici che verranno concessi in relazione ai progetti presentati;
- c) dai finanziamenti privati che verranno concessi a qualunque titolo, previa verifica della legittima provenienza dei fondi;
- d) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione a esse, attività corsuali, seminari, work-shop ed altre attività simili, al netto dei costi sostenuti;
- e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo associativo.

Art. 13 – Fondo di riserva

Il Consiglio Direttivo potrà destinare non oltre il 5% (cinque per cento) delle entrate complessive annuali dell'Associazione, ad esclusione di quelle di cui al punto b) del precedente articolo 12, alla creazione di un Fondo di Riserva. L'impiego del fondo di riserva è rimesso al libero apprezzamento del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Bilanci

L'esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il successivo 30 (trenta) aprile; in caso di particolari motivate esigenze, il termine di approvazione del bilancio consuntivo potrà essere prorogato sino al massimo al 30 (trenta) giugno seguente.

Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo dovrà essere corredato da una relazione del Consiglio Direttivo sulla situazione economica dell'Associazione e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e con specifico riferimento ai singoli progetti approvati dall'Assemblea; la relazione dovrà anche riferire sullo stato e sull'eventuale impiego del fondo di riserva.

Il bilancio preventivo dovrà essere comunicato dal Consiglio Direttivo al Collegio dei Revisori dei Conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per la sua approvazione.

Il bilancio consuntivo, con la relazione, dovrà essere comunicato dal Consiglio Direttivo al Collegio dei Revisori dei Conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'approvazione del medesimo all'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dovrà riferire al Consiglio Direttivo e all'Assemblea sui risultati dell'esercizio associativo e sulla gestione economica dell'Associazione.

– ASSEMBLEE –

ART. 15 – Composizione

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria e in sede straordinaria. Hanno diritto a parteciparvi tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Art. 16 – Competenze dell'Assemblea Ordinaria

Competono all'Assemblea Ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo;
- b) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti, con le modalità e i limiti previsti dal presente Statuto;
- c) l'esclusione dei membri degli organi dell'Associazione, con le modalità e i limiti previsti dal presente Statuto;
- d) le decisioni relative a tutte le questioni attinenti la vita dell'Associazione non riservate alle competenze dell'Assemblea Straordinaria e del Consiglio Direttivo;
- e) l'approvazione, su proposta del Consiglio Direttivo, del Regolamento Interno dell'Associazione e la deliberazione delle eventuali modificazioni.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per gli adempimenti di cui all'Art. 14, nonché ogni qualvolta i singoli Soci Fondatori ovvero

il Collegio dei Sindaci Revisori ne facciano richiesta motivata.

Art. 17 – Competenze dell'Assemblea Straordinaria

All'Assemblea Straordinaria spetta deliberare circa le modificazioni del presente Statuto, lo scioglimento anticipato dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea Straordinaria viene convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci Revisori.

Art. 18 – Convocazione dell'Assemblea

Le convocazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, nei casi rispettivamente stabiliti dagli articoli precedenti, sono fatte dal Presidente a ciascun Socio con ogni mezzo idoneo a comprovarne la ricezione almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso d'urgenza il termine per l'invio della comunicazione è ridotto a due giorni.

La Convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, nonché il luogo e l'ora dove si terrà l'Assemblea.

Art. 19 – Verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, il quale provvede in apertura di seduta alla nomina del Segretario verbalizzante a cui è affidata la redazione dei verbali delle deliberazioni dell'Assemblea.

In caso di assenza del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente dell'Associazione.

I verbali devono esser sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante.

Art. 20 – Delibere Assembleari

Ogni Socio partecipante all'Assemblea ha diritto a un voto.

In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà degli associati e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta (metà più uno) dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita quando sia presente almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Le votazioni in Assemblea Ordinaria e Straordinaria avvengono per alzata di mano o per appello nominale. L'Assemblea potrà stabilire modalità diverse di votazione.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro Associato mediante delega scritta.

È contemplata la partecipazione all'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria anche

tramite Conference call, previa certa identificazione del partecipante da parte del Presidente dell'Assemblea.

– **PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE** –

ART. 21 – Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione in ogni rapporto con i terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente propone al Consiglio Direttivo i nominativi dei Soci Ordinari e dei Soci Sostenitori, il nominativo del Direttore Generale e del Direttore Artistico, l'assunzione del personale dipendente e dei collaboratori esterni.

Può delegare al Vicepresidente e ai vari componenti il Consiglio Direttivo singoli atti o categorie di atti. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e permane in carica per lo stesso tempo degli altri membri.

Art. 22 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nell'adempimento delle sue funzioni, in caso di assenza o di indisposizione temporanea di questi o su specifici incarichi affidatigli dal Presidente. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, su proposta del Presidente.

Al Vicepresidente spettano tutti i poteri del Presidente, compresa la rappresentanza legale dell'Associazione.

– **CONSIGLIO DIRETTIVO** –

Art. 23 – Composizione del Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) membri a un massimo di 5 (cinque) membri, scelti dalle diverse categorie di Soci secondo le seguenti modalità:

- 2 (due) membri sono indicati dai Soci Fondatori, uno per ciascun Socio Fondatore;
- 1 (uno) membro è eletto dall'Assemblea Ordinaria, secondo la modalità del voto di lista, tra massimo 4 (quattro) nominativi indicati dai Soci Fondatori, massimo due per ciascun Socio Fondatore; il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà eletto membro del Consiglio;
- da 1 (uno) a 2 (due) membri sono eletti dall'Assemblea Ordinaria, secondo la modalità del voto di lista, tra i nominativi indicati dai Soci Ordinari, massimo due per ciascun Socio Ordinario; il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà eletto membro del Consiglio.

Non è ammessa la nomina di due membri rappresentanti il medesimo Socio Ordinario; nel caso in cui il secondo candidato in graduatoria appartenga alla medesima lista del primo classificato, sono eletti membri del Consiglio il primo e il terzo candidato in classifica.

In presenza di un solo Socio Ordinario, potrà essere eletto un solo candidato.

Le liste dovranno essere depositate entro due giorni lavorativi a partire dalla data di

convocazione assembleare fissata per l'elezione del Consiglio.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni.

Tutti i Consiglieri sono rieleggibili.

Art. 24 – Cariche del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno:

- il Presidente che ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea;

- il Vicepresidente che svolge le funzioni di cui all'art. 22 del presente Statuto.

Il Consiglio può, inoltre, distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

In caso di cessazione dalla carica da parte di uno o più Consiglieri prima della scadenza del mandato, esso verrà sostituito per cooptazione su iniziativa del Consiglio stesso e resterà in carica sino all'adunanza della prossima Assemblea, la quale potrà ratificare la nomina o procedere alla sostituzione con altro nominativo.

Il mandato avrà scadenza coincidente con quella degli altri Componenti del Consiglio Direttivo.

In caso di cessazione anticipata del Presidente o del Vicepresidente, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione per il periodo residuo di esercizio del mandato.

Art. 25 – Compiti del Consiglio Direttivo

Competono al Consiglio Direttivo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio ha facoltà di delegare singoli atti di sua competenza ad uno o più dei componenti del Consiglio stesso o al Direttore Generale, ai quali, in tal caso, si intenderà attribuita la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi, entro i limiti della delega del Consiglio.

Competono in particolare al Consiglio Direttivo:

- la decisione sull'ammissione di nuovi Soci Ordinari e Sostenitori, concordando anche il relativo contributo di iscrizione;

- la determinazione della quota associativa annuale;

- l'approvazione dei progetti didattici dell'Associazione;

- la proposta all'Assemblea di uno o più regolamenti;

- l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

- la predisposizione della relazione sulla gestione e del bilancio consuntivo;

- l'approvazione del Bilancio Preventivo;

- le decisioni concernenti le assunzioni dei dipendenti e la relativa retribuzione, nonché la definizione dei rapporti di collaborazione;

- la nomina del Direttore Generale, del Direttore Artistico e del Responsabile amministrativo, determinandone funzioni e poteri nonché il trattamento economico e normativo.

Art. 26 – Riunione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con ogni mezzo idoneo a comprovarne la ricezione almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso d'urgenza il termine per l'invio della comunicazione è ridotto a due giorni.

La Convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, nonché il luogo e l'ora dove si terrà il Consiglio.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno due volte all'anno per predisporre la relazione sulla gestione, il bilancio consuntivo e preventivo, l'approvazione del preventivo, e determinare la quota associativa annuale.

È altresì data facoltà al Collegio dei revisori dei conti di richiedere la convocazione del Consiglio Direttivo, qualora ne ravvisino la necessità.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È contemplata la partecipazione al Consiglio Direttivo tramite Conference call, previa certa identificazione del partecipante da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, alla cui nomina provvede il Presidente ad apertura di seduta.

Ai membri del Consiglio Direttivo non è riconosciuto alcun emolumento per l'incarico assunto.

– GESTIONE OPERATIVA –

Art. 27 – Struttura Direzionale

Ferme restando le competenze del Consiglio Direttivo, la gestione operativa dell'attività dell'Associazione è affidata alla struttura direzionale così composta:

a) dal Direttore Generale, il quale:

- ha la direzione ed il coordinamento dell'Associazione;
- è responsabile del regolare svolgimento dei programmi didattici e dell'attività dell'Associazione, organizzando e dirigendo il personale e i collaboratori dell'Associazione;
- propone al Presidente uno o più regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;
- individua i docenti, in accordo con il Direttore Artistico;
- individua i collaboratori dell'Associazione;

- su delega del Presidente cura i rapporti con le aziende, enti, società per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
 - cura l'organizzazione dei servizi per gli allievi;
 - individua e propone le fonti di finanziamento pubbliche e private.
- b) dal Direttore Artistico il quale:
- elabora, in coordinamento col Direttore Generale, programmi e progetti didattici, conformemente alle indicazioni degli Organi Dirigenti dell'Associazione;
 - è responsabile dello svolgimento, insieme al Direttore Generale, di tutte le fasi della attività didattica;
 - individua i docenti, in accordo con il Direttore generale.

– COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI –

Art. 28 – Composizione del Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri, eletti ogni tre anni dall'Assemblea degli associati, e nomina al suo interno il proprio Presidente.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà dell'Associazione e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

I Sindaci Revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, nonché di richiedere la convocazione dei medesimi organi ove ne ravvisino la necessità.

Il Collegio si riunisce ogni trimestre e ogni volta che il Presidente ritenga opportuno convocarlo.

Art. 29 – Compatibilità delle cariche

Le cariche di Consigliere e Sindaco Revisore sono incompatibili fra di loro.

– SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE –

Art. 30 – Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione si scioglie a seguito della deliberazione assunta dall'Assemblea in sede straordinaria con la maggioranza qualificata dei quattro quinti degli Associati aventi diritto al voto.

Con la stessa maggioranza, l'Assemblea decide in merito alla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, conformemente agli scopi dell'Associazione o, comunque, a favore di Associazioni aventi finalità analoghe, e procede alla nomina di uno o più liquidatori da scegliere su designazione degli Enti associati.

– DISPOSIZIONI FINALI –

Art. 31 – Clausola arbitrale

Tutte le eventuali controversie in merito all'interpretazione ed all'applicazione del presente Statuto e del Regolamento Interno (se approvato) tra Associati e tra questi e

l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio composto da tre Arbitri, da nominarsi dal Presidente del Tribunale di Firenze.

Art. 32 – Rinvio

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal Regolamento interno, decide l'Assemblea ai sensi del Codice Civile e delle leggi vigenti.